



**comune di trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040 6751  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

Dipartimento Territorio Economia Ambiente Mobilità  
Servizio: Attività Economiche  
P.O. Commercio Artigianato e Strutture Ricettive  
Direttore di Dipartimento: ing. Giulio BERNETTI  
Direttore di Servizio dott.ssa Francesca DAMBROSI  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giuseppa MASTROGIOVANNI  
Via del Teatro Romano, 7  
pec: [comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it)

Trieste, 27/08/2020

prot. gen. 143321

prot. corr. n. M-M/17-2/2-1

Oggetto: Somministrazione e vendita di bevande alcoliche presso il Palasport "Allianz Dome" di via Flavia 3 in occasione dello svolgimento degli incontri di pallacanestro della stagione cestistica 2020/2021  
Adozione di misure derivanti da esigenze sanitarie e di sicurezza.

### IL SINDACO

Vista la nota dd. 19 agosto 2020, con la quale il Questore di Trieste, prospetta - che in occasione dello svolgimento delle partite di pallacanestro della stagione cestistica 2020/2021 - la necessità di regolamentare la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche;

Ritenuto di conformarsi al parere del Questore, nei termini dallo stesso prospettati;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 54, comma 1, lettera b);

tutto ciò premesso e considerato

### ORDINA


in occasione di **qualsiasi incontro della stagione cestistica 2020/2021** presso il Palasport Allianz Dome per comprensibili esigenze di ordine e sicurezza pubblica :

1. il divieto di introduzione, somministrazione e vendita al pubblico all'interno del palazzetto di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo in occasione degli incontri di pallacanestro che saranno ritenuti "a rischio" in sede di riunione G.O.S. durante i quali sarà vietata la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La stessa disposizione si applica agli esercizi pubblici che operano nelle zone limitrofe al Palasport
2. rimane assolutamente fermo il divieto di introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo bevande di qualsiasi tipo contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; il contenuto delle stesse dovrà essere versato in bicchieri di carta o plastica;

I divieti e le prescrizioni di cui ai punti precedenti entrano in vigore **tre ore** prima dell'orario d'inizio della manifestazione sportiva e terminano un'ora dopo la sua conclusione.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL 267/2000

IL SINDACO  
(**Roberto DIPIAZZA**)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto DiPiazza', written over the printed name.